Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 settembre 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 209-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1985, n. 461.

Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 687 del codice della navigazione, così come modificato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213;

Vista la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visti gli allegati alla convenzione medesima, e considerata la necessità del recepimento nell'ordinamento nazionale dei principi generali in essi contenuti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 giugno 1985;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il Ministro dei trasporti nell'emanare, con propri decreti, le disposizioni tecniche concernenti le materie oggetto degli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, elencate nell'art. 687 del codice della navigazione, così come modificato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213, si atterrà ai seguenti criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nei successivi articoli del presente decreto:

1) le disposizioni definite come « norme », contenute nei predetti allegati, saranno introdotte nell'ordinamento nazionale con carattere cogente, salvo l'impossibilità motivata di conformarvisi; in tale ultimo caso verrà introdotta o mantenuta, se già esistente, una norma diversa da quella contenuta nell'allegato, ovvero non si darà luogo ad alcuna disposizione per la singola fattispecie, fermo rimanendo l'obbligo di notificazione di cui all'art. 38 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale;

2) le « pratiche raccomandate » contenute nei predetti allegati potranno essere introdotte nell'ordinamento nazionale con carattere cogente, ove se ne ravvisi la necessità, ovvero mantenute come « pratiche raccomandate », salvo l'impossibilità motivata di conformarvisi.

Qualora le « pratiche raccomandate » siano introdotte come tali nell'ordinamento nazionale esse costituiranno per i soggetti cui sono dirette meri indirizzi di comportamento non obbligatori ma discrezionalmente adottabili, a seconda delle esigenze, delle circostanze effettive e contingenti, delle possibilità tecniche ed economiche di attuazione e delle scale prioritarie di intervento nel singolo settore.

Qualora la « pratica raccomandata » non sia introdotta, per la richiamata impossibilità di conformarvisi, ovvero per lo stesso motivo, la « pratica raccomandata » sia modificata o sostituita da altra, diversa da quella contenuta nell'allegato, rimane fermo l'obbligo di notificazione di cui all'art. 38 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale.

Qualora alla raccomandazione contenuta nella « pratica raccomandata » già sia data in concreto attuazione in Italia, essa potrà essere introdotta come « norma », qualora non ostino considerazioni di opportunità e valutazioni di ordine tecnico; in ogni caso sarà evidenziata l'effettività del comportamento seguito, e non l'aspetto del mero indirizzo di comportamento;

3) alle « appendici », « definizioni », « tavole » e « figure » contenute nei predetti allegati si applicano i criteri direttivi enunciati per le « norme » ovvero per le « pratiche raccomandate », a seconda che le suddette « appendici », « definizioni », « tavole » e « figure », siano riferite, nell'allegato, ad una « norma » ovvero ad una « pratica raccomandata »;

4) delle « note » contenute nei predetti allegati, avendo esse la finalità di fornire elementi esplicativi circa le « norme » e le « pratiche raccomandate », sarà tenuto conto, ove necessario, nella introduzione delle « norme » e « pratiche raccomandate » cui riferiscono;

5) i « supplementi », non costituendo parte integrante degli allegati, ma contenendo disposizioni tecniche complementari rispetto ad essi, saranno introdotti mediante apposite disposizioni ministeriali.

Relativamente ai « manuali » editi dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, contenenti disposizioni attuative degli allegati e non costituenti oggetto del disposto dell'art. 687 del codice della navigazione, così come modificato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213, essi saranno, in tutto o in parte, introdotti e diramati mediante apposite disposizioni ministeriali, qualora ritenuto necessario per l'attuazione dei decreti ministeriali di cui allo stesso art. 687 del codice della navigazione.

Art. 2.

Il Ministro dei trasporti, nella emanazione dei decreti di cui ai seguenti articoli, avrà considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del traffico aereo; potrà prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo; terrà conto delle direttive della Comunità economica europea aventi attinenza con l'aviazione civile, nonché, per quanto applicabili all'aviazione civile, delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali relative a materie diverse (doganali, sanitarie, postali ed altre). Tenderà a realizzare l'uniformità della normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati. Dovranno essere in ogni caso osservati i principi generali dell'ordinamento giuridico interno ed i limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.

I decreti verranno emanati dal Ministro dei trasporti, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, qualora nei singoli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, siano presenti disposizioni tecniche in attribuzione ad altre pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

Il personale di volo e quello addetto ai servizi di terra, limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di apposita licenza, attestato o abilitazione rilasciata dall'autorità competente secondo le modalità fissate dall'emanando regolamento ex art. 3 legge 13 maggio 1983, n. 213, nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti il Ministro della difesa e gli altri Ministri competenti per materia, emanerà le conseguenti disposizioni tecniche idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato ed a quelli contenuti nel regolamento anzidetto, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 1 « licenze del personale » alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Gli aeromobili circolanti negli spazi aerei di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, qui di seguito indicati, devono operare in modo da garantire la sicurezza, la regolarità e l'efficienza della navigazione aerea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo:

spazio aereo sottoposto alla sovranità nazionale;

spazio aereo posto al di sopra delle acque internazionali sulla base di accordi regionali della navigazione aerea;

parti di spazio aereo extraterritoriale attribuite all'Italia in base agli accordi internazionali.

La responsabilità dell'osservanza di tali regole è imputata al pilota comandante dell'aeromobile.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il Ministro della difesa, emanerà le conseguenti disposizioni tecniche idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 2 « regole dell'aria » alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'articolo 1 del presente decreto, nonché degli accordi regionali di navigazione aerea stipulati dallo Stato italiano.

Art. 5.

Al fine di contribuire alla sicurezza, alla regolarità e all'efficienza della gestione e dello svolgimento della navigazione aerea internazionale vengono fornite, attraverso il competente servizio di assistenza meteorologica alla navigazione aerea internazionale, le necessarie informazioni meteorologiche agli operatori, agli equipaggi di condotta, agli organi dei servizi della circolazione aerea, agli organi dei servizi di ricerca e di salvataggio, alle direzioni di circoscrizione aeroportuale e agli altri interessati.

Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentito il Ministro della difesa, emanerà le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 3 « servizio meteorologico per la navigazione aerea internazionale » alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonché degli accordi regionali di navigazione aerea, anche per quanto attiene alla navigazione aerea internazionale sopra acque internazionali o altre aree situate al di fuori del territorio nazionale.

Art. 6.

Le carte aeronautiche previste dall'allegato 4 « carte aeronautiche » alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale di cui all'art. 1 del presente decreto, debbono essere realizzate in conformità alle disposizioni dell'allegato medesimo; a tale fine debbono essere prese tutte le misure affinché, nei limiti del possibile, le carte aeronautiche siano sufficienti e precise, e siano convenientemente aggiornate. Debbono altresì essere forniti agli Stati membri dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, su loro richiesta, le informazioni sul territorio nazionale che ad essi occorrono ai fini cartografici previsti dal citato allegato 4.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il Ministro della difesa, emanerà le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato, tenuto conto di quanto previsto nello stesso allegato 4, nonché degli accordi regionali di navigazione aerea e dei programmi di ripartizione stabiliti in materia dal Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Art. 7.

Il Ministro dei trasporti, nel determinare, con proprio decreto, le unità di misura da utilizzarsi nello svolgimento dell'attività dell'aviazione civile in volo e a terra, terrà conto di quanto previsto nell'allegato 5 « unità di misura da utilizzarsi nelle operazioni in volo e a terra », alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 8.

Il Ministro dei trasporti nell'emanare, con proprio decreto, le disposizioni tecniche, intese a che l'esercizio degli aeromobili civili nell'ambito sia del trasporto aereo commerciale che dell'aviazione generale si svolga in condizione di sicurezza, terrà conto di quanto previsto nell'allegato 6 « esercizio tecnico degli aeromobili » alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 9.

Il Ministro dei trasporti nell'emanare, con proprio decreto, le disposizioni tecniche relative alle marche di nazionalità e di immatricolazione, alla targa di identificazione e al certificato di immatricolazione degli aeromobili, terrà conto di quanto previsto nell'allegato 7 « marche di nazionalità e di immatricolazione degli aeromobili » alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 10.

Il Ministro dei trasporti nell'emanare, con proprio decreto, le disposizioni tecniche in materia di certificazione della navigabilità degli aeromobili, terrà conto di quanto previsto nell'allegato 8 « certificati di navigabilità di aeromobili » alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 11.

Le disposizioni e le procedure applicabili all'ingresso e all'uscita dal territorio nazionale degli aeromobili non saranno meno favorevoli di quelle applicabili agli altri mezzi di trasporto; parimenti le disposizioni e le procedure applicabili alle persone che viaggiano per via aerea e alle merci che sono trasportate per via aerea non saranno meno favorevoli di quelle applicabili per gli altri tipi di trasporto.

A tali disposizioni e procedure, ivi comprese quelle applicate ai fini della sicurezza, deve essere data esecuzione in modo da rendere possibile di mantenere il vantaggio della rapidità, peculiare del trasporto aereo; devono essere altresì facilitate le procedure e le formalità per i membri di equipaggio, i passeggeri, i bagagli, le merci, le provviste di bordo e la posta comunque in transito negli aeroporti del territorio nazionale aperti al traffico internazionale.

Gli aeroporti aperti al traffico internazionale saranno conseguentemente dotati di soddisfacenti attrezzature e servizi, al fine di assicurare quanto precede, tenuto conto delle esigenze prospettate sia dai pubblici servizi operanti in aeroporto che dai vari utilizzatori degli impianti aeroportuali; nel caso che un aeromobile, in volo internazionale, per ragioni indipendenti dalla volontà del pilota comandante, atterri in un aeroporto non aperto al traffico internazionale, le procedure e le formalità saranno il più possibile semplificate.

Procedure semplificate debbono altresì essere adottate per l'ingresso e l'uscita dal territorio nazionale di aeromobili, personale e attrezzature utilizzate in operazioni di ricerca, di salvataggio e di recupero; in inchieste sugli incidenti di volo; in missioni di soccorso in caso di catastrofi naturali.

Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, emanerà le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione ai principi generali sopra delineati, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 9 « facilitazioni » alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonché per quanto occorra, delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali di cui all'art. 2 e segnatamente del regolamento sanitario internazionale della Organizzazione mondiale della sanità, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvati e resi esecutivi con legge 9 febbraio 1982, n. 106.

Art. 12.

Il Ministro dei trasporti, nel determinare, con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, i materiali e i sistemi di telecomunicazione, le frequenze radio e le procedure di telecomunicazione da utilizzarsi nell'attività dell'aviazione civile al suolo e in volo, terrà conto di quanto previsto nell'allegato 10 « telecomunicazioni aeronautiche » alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 13.

Il Ministro dei trasporti nell'emanare con proprio decreto, sentito il Ministro della difesa, disposizioni tecniche, per quanto attiene all'espletamento della attività istituzionale dei servizi della circolazione aerea terrà conto di quanto previsto nell'allegato 11 « servizi della circolazione aerea » alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonché degli accordi regionali di navigazione aerea.

Art. 14.

Il servizio di ricerca e salvataggio competente a ricercare e soccorrere le persone vittime di sinistri aeronautici deve essere organizzato e deve operare in modo che sia assicurato il coordinamento con i corrispondenti servizi degli Stati esteri i cui spazi aerei risultino vicini a quello italiano, anche al fine dell'eventuale ingresso nel territorio nazionale di mezzi e personale di soccorso appartenenti a Stati esteri.

I mezzi aerei e nautici che non fanno parte del servizio di ricerca e salvataggio sono tenuti a concorrere alle operazioni del predetto servizio, quando ne siano richiesti, e a fornire ogni assistenza possibile ai superstiti in caso di sinistro aeronautico.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, emanerà le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione ai principi generali sopra delineati, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 12 « ricerche e salvataggio » alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonché degli accordi regionali di navigazione aerea.

Art. 15.

Inchieste vengono svolte non soltanto sui sinistri aeronautici, ma anche su quegli avvenimenti, connessi all'utilizzazione dell'aeromobile, che ne compromettono o potrebbero comunque comprometterne l'esercizio.

Compatibilmente con il normale espletamento dell'inchiesta e nella misura del possibile, gli organi competenti debbono soddisfare le richieste provenienti dallo Stato di immatricolazione ovvero dallo Stato dell'esercente dell'aeromobile o dallo stesso Stato di costruzione, qualora nulla vi osti; le modalità di attuazione di tale cooperazione internazionale saranno specificate nel decreto ministeriale di cui al comma seguente.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, emanerà le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione ai principi generali sopra delineati, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 13 « inchieste sui sinistri aeronautici » alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, e nel rispetto della normativa vigente in materia di inchieste di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 16.

Il Ministro dei trasporti, nel disporre, con proprio decreto, la normativa tecnica relativa agli aerodromi, al fine sia di garantire la massima sicurezza nelle fasi di approdo e di involo e nelle manovre a terra degli aeromobili, sia di rendere, per quanto possibile, a parità di categoria, omogenee le caratteristiche fisiche, gli impianti, le installazioni, i dispositivi e i servizi aeroportuali in campo oltreché nazionale anche internazionale, terrà conto di quanto previsto nell'allegato 14 « aerodromi » alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 17.

I competenti servizi di informazione aeronautica sono tenuti a diffondere ogni informazione necessaria alla sicurezza, alla regolarità e alla funzionalità della navigazione aerea, operando in modo che tali informazioni siano sufficienti, esatte e comunicate in tempo utile.

Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentito il Ministro della difesa, emanerà le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 15 « servizi di informazione aeronautica », alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 18.

Al fine di fornire all'ambiente naturale ed umano una adeguata protezione dalle emissioni sonore degli aeromobili, dallo scarico di carburante e dalle emissioni di fumo e gas dei motori di aeromobile, il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, emanerà le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato, tenuto conto di quanto previsto dall'allegato 16 « protezione dell'ambiente » alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonché dal decreto del Ministro dei trasporti in data 3 dicembre 1983 concernente la « certificazione acustica dei velivoli », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 9 gennaio 1984.

Art. 19.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, emanerà le disposizioni tecniche, idonee a tutelare l'incolumità dei passeggeri, equipaggi, operatori aeroportuali e del pubblico in generale in ogni circostanza connessa con l'attività aeronautica civile e specialmente in caso di atto illecito diretto contro la sicurezza dell'aviazione civile, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 17 « sicurezza » alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Con il decreto ministeriale di cui al precedente comma verranno altresì stabilite:

a) le modalità per l'elaborazione di un « programma di sicurezza » inteso ad assicurare, in un quadro di cooperazione internazionale, l'incolumità, la regolarità e l'efficienza dell'aviazione civile nei confronti degli atti illeciti diretti contro la sua sicurezza;

b) la composizione e il funzionamento di un apposito comitato interministeriale incaricato di assicurare il necessario coordinamento per l'attuazione del « programma di sicurezza » sopra indicato.

Art. 20.

Il trasporto aereo delle merci pericolose, potrà avvenire solo alle condizioni che saranno specificate con apposito decreto del Ministro dei trasporti, sentiti gli altri Ministri competenti per materia.

Nella predisposizione del suddetto decreto si terrà conto di quanto previsto nell'allegato 18 « sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolose » alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto; con apposito provvedimento ministeriale verranno altresì diramate le istruzioni tecniche necessarie per la sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolose, in conformità, per quanto possibile, alle corrispondenti istruzioni tecniche approvate e diramate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.

In relazione alla complessità dei problemi che possono nascere o svilupparsi in sede di applicazione delle norme concernenti il trasporto delle merci pericolose, con il decreto di cui al primo comma del presente articolo potrà altresì essere istituito un comitato consultivo interministeriale, esteso ad enti pubblici e associazioni private interessate al predetto trasporto.

Art. 21.

Sono abrogate tutte le norme relative alla regolamentazione tecnica dell'aviazione civile internazionale contrarie o incompatibili con il presente decreto, nonché tutte le disposizioni tecniche contenute nella vigente normativa contrarie o comunque non compatibili con le disposizioni emanate con i decreti ministeriali di cui al penultimo comma dell'art. 687 del codice della navigazione, così come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, provvede ad effettuare controlli anche a carattere ispettivo al fine di verificare che sia data piena attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* **1985**
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* **36**

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 687 del codice della navigazione, come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213, concernente «*Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea*», è il seguente:

«Art. 687 (*Ministro competente*). — L'amministrazione della navigazione aerea è retta dal Ministro dei trasporti.

Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie:

a) uniformità di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;

b) considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;

c) possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;

d) rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.

Le materie di cui al comma precedente concernono:

1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;

2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;

3) licenze del personale aeronautico civile;

4) navigabilità degli aeromobili civili;

5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;

6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;

7) libri e documenti di bordo;

8) mappa e carte aeronautiche;

9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;

10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;

11) unità di misura;

12) sicurezza del volo e degli aerodromi;

13) esercizio degli aeromobili civili.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate.

Al recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti».

Nota all'art. 3, primo comma:

Il testo dell'art. 731 del codice della navigazione, come integrato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213 (per l'argomento della legge v. nella nota precedente), è il seguente:

«Art. 731 (*Distinzione della gente dell'aria*). — La gente dell'aria comprende:

a) il personale di volo;

b) il personale addetto ai servizi a terra;

c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche.

Il personale di cui alla lettera *a*) del comma precedente e il personale della lettera *b*), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.

Devono essere altresì provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attività di pilota o di paracadutista.

Il regolamento per disciplinare i casi e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561».

Nota all'art. 4, comma primo:

Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, concernente «*Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242*», è il seguente:

«Art. 1 (*Spazi aerei*). — Lo spazio aereo sottoposto alla sovranità nazionale, quello posto al di sopra delle acque internazionali sulla base di accordi regionali di navigazione aerea, nonché le parti di spazio aereo extraterritoriale attribuite all'Italia in base agli accordi internazionali si suddivide, ai fini dei servizi di assistenza al volo in generale e di quelli del traffico aereo in particolare, in spazio aereo controllato secondo le definizioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ed in spazio aereo non controllato. In detti spazi i servizi di assistenza al volo sono assicurati dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e dall'Aeronautica militare secondo quanto dispone il presente decreto».

Nota all'art. 11, ultimo comma:

La legge 9 febbraio 1982, n. 106, reca «*Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973*».

Nota all'art. 21, comma primo:

Il testo del penultimo comma dell'art. 687 del codice della navigazione, così come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213, è riportato nella nota all'art. 1.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 maggio 1985.

Modalità di recupero del contributo concesso sulle spese sostenute per programmi di ricerca operativa mineraria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni e integrazioni concernenti le norme di attuazione della politica mineraria;

Visti gli articoli 9 e 10 della predetta legge concernenti rispettivamente la concessione e la restituzione dei contributi accordati su programmi di ricerca operativa;

Ravvisata la necessità di definire, in relazione al predetto art. 10 le modalità di recupero del contributo concesso alle ricerche operative;

Decreta:

Articolo unico

In caso di esito positivo delle ricerche effettuate con il contributo di cui all'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, con conseguenti attività di produzione mineraria, il concessionario di coltivazione è tenuto a rimborsare il contributo erogato in otto anni a decorrere dalla data di inizio dell'attività di produzione con un interesse nella misura annua pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla predetta data.

Per i primi due anni successivi alla data di inizio dell'attività di produzione sarà corrisposto il solo interesse sulle somme erogate; per gli anni successivi, il contributo sarà rimborsato mediante rate annue costanti posticipate calcolate al tasso suddetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1985
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 40

NOTE

Nota alle premesse:

Il testo degli articoli 9 e 10 (modificato ed integrato dall'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è il seguente:

« Art. 9. — Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6 (e riguardanti le sostanze minerali di cui al secondo comma dell'articolo 2) i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 70 per cento delle spese afferenti a:

a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici, geofisici e geochimici;

b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;

c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti alla attività di ricerca;

d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonché loro ampliamento e rammodernamento;

e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.

L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonché la congruità delle spese sostenute.

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario, o dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori ».

« Art. 10. — Qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro, sono determinati il piano e le modalità di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa.

La data effettiva dell'inizio delle attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.

Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data iniziale dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.

Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione ».

Nota all'articolo unico:

Il testo dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è riportato nella nota precedente.

(4749)

DECRETO 31 luglio 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Arrigoni, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 17 ottobre 1983 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Arrigoni ed è disposta la continuazione dell'esercizio della impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 21 giugno 1985, volta ad ottenere una proroga con scadenza 31 dicembre 1985 dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI, emesso in data 1° agosto 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Arrigoni è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, fino al 31 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4760)

DECRETO 6 agosto 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso « Euroservice - Previdenza, assistenza e assicurazione S.r.l. », in Velletri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 6 marzo 1985, n. 516361, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della società di mutuo soccorso « Euroservice - Previdenza, assistenza e assicurazione S.r.l. », con sede sociale in Velletri, via Cairoli n. 44 e sede amministrativa in Marano di Napoli, via Marano Pianura n. 44;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta, e che si intende qui recepita;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa, ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso, che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico n. 449 del 1959;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso « Euroservice - Previdenza, assistenza e assicurazione S.r.l. » è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 19 luglio 1985 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « Euroservice - Previdenza, assistenza e assicurazione S.r.l. », con sede sociale in Velletri e sede amministrativa in Marano di Napoli, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Ferraro.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « Euroservice - Previdenza, assistenza e assicurazione S.r.l. » ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(4748)

DECRETO 6 agosto 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso « Mutua integrativa lavoratori autonomi - M.I.L.A. », in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 12 aprile 1985, n. 517259, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della società di mutuo soccorso « Mutua integrativa lavoratori autonomi - M.I.L.A. », con sede in Trieste, via Rossini n. 16;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta e che si intende qui recepita;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso « Mutua integrativa lavoratori autonomi - M.I.L.A. » è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio dell'attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano l'attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 19 luglio 1985 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « Mutua integrativa lavoratori autonomi - M.I.L.A. », con sede in Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Rustia.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento di ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « Mutua integrativa lavoratori autonomi - M.I.L.A. » ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(4747)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 agosto 1985.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1982 (quadriennali), 1° settembre 1982 (quadriennali), 1° marzo 1983 (quadriennali), 1° settembre 1983 (triennali e quinquennali), 1° marzo 1984 (quadriennali e settennali), 1° settembre 1984 (settennali), relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1985 e scadenza 1° marzo 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 763/66-AU-9 del 20 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° marzo 1982, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 6033/66-AU-19 del 18 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° settembre 1982, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 706803/66-AU-32 del 23 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° marzo 1983, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 713267/66-AU-46 del 12 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 18 agosto 1983, recante un'emissione di CCT triennali con godimento 1° settembre 1983, fino all'importo di lire 2.750 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 713266/66-AU-47 del 12 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 18 agosto 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1983, fino all'importo di lire 4.250 miliardi, successivamente elevato a lire 7.750 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggior importo;

n. 206828/66-AU-59 del 18 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° marzo 1984, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 206829/66-AU-60 del 18 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1984, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 212271/66-AU-71 del 21 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 1° settembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1984, fino all'importo di lire 8.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1985 e scadenza 1° marzo 1986;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del 1° marzo 1986 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 7,85% per i CCT quadriennali 1° marzo 1982;

al 7,85% per i CCT quadriennali 1° settembre 1982;

al 7,85% per i CCT quadriennali 1° marzo 1983;

al 7,35% per i CCT triennali 1° settembre 1983;

al 7,85% per i CCT quinquennali 1° settembre 1983;

al 7,25% per i CCT quadriennali 1° marzo 1984;

al 7,60% per i CCT settennali 1° marzo 1984;

al 7,45% per i CCT settennali 1° settembre 1984;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 763 del 20 febbraio 1982, n. 6033 del 18 agosto 1982, n. 706803 del 23 febbraio 1983, n. 713267 e n. 713266 del 12 agosto 1983, n. 206828 e n. 206829 del 18 febbraio 1984 e n. 212271 del 21 agosto 1984, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° marzo 1986, è determinato nella misura:

del 7,85% per i CCT quadriennali 1° marzo 1982, emessi per lire 500 miliardi, cedola n. 8;

del 7,85% per i CCT quadriennali 1° settembre 1982, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 7;

del 7,85% per i CCT quadriennali 1° marzo 1983, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 6;

del 7,35% per i CCT triennali 1° settembre 1983, emessi per lire 2.750 miliardi, cedola n. 5;

del 7,85% per i CCT quinquennali 1° settembre 1983, emessi per lire 7.750 miliardi, cedola n. 5;

del 7,25% per i CCT quadriennali 1° marzo 1984, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 4;

del 7,60% per i CCT settennali 1° marzo 1984, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 4;

del 7,45% per i CCT settennali 1° settembre 1984, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva di L. 2.585.000.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 39.250.000.000 per i CCT quadriennali 1° marzo 1982;

di L. 196.250.000.000 per i CCT quadriennali 1° settembre 1982;

di L. 78.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° marzo 1983;

di L. 202.125.000.000 per i CCT triennali 1° settembre 1983;

di L. 608.375.000.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1983;

di L. 181.250.000.000 per i CCT quadriennali 1° marzo 1984;

di L. 646.000.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1984;

di L. 633.250.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1984,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1985

Il Ministro: GORIA

(4757)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 agosto 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Marte III, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza n. 1127 del 20-21 dicembre 1984, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. Marte III, con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. Marte III, con sede in Roma, costituita per rogito notaio avv. Remigio Fiumara in data 13 ottobre 1970 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giuliano Marchetti, nato a Roma il 14 dicembre 1942, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4752)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cessazione degli effetti della convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizze di carico (Bruxelles, 25 agosto 1924). Entrata in vigore dei protocolli del 23 febbraio 1968 e del 21 dicembre 1979 di modifica della convenzione del 25 agosto 1924.

In data 22 novembre 1984 il Governo italiano ha notificato al Governo belga la denuncia della convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizze di carico (Bruxelles, 25 agosto 1924).

Conformemente alle disposizioni dell'art. 15 della convenzione, la denuncia avrà effetto a partire dal 22 novembre 1985.

In data 22 agosto 1985, in base ad autorizzazione disposta con leggi n. 243 e n. 244 del 12 giugno 1984, (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 21 giugno 1984), sono stati depositati presso il Governo belga gli strumenti di ratifica dei protocolli del 23 febbraio 1968 e del 21 dicembre 1979 di modifica della convenzione del 25 agosto 1924.

In conformità agli articoli 13 e VIII, rispettivamente, i suddetti protocolli entreranno in vigore per l'Italia il 22 novembre 1985.

In occasione del deposito degli strumenti di ratifica, il Governo italiano ha formulato la seguente dichiarazione relativa alla definizione del termine « Stati contraenti » prevista dall'art. 5 del protocollo del 23 febbraio 1968:

« En procédant à ce dépôt l'ambassadeur d'Italie à Bruxelles déclare que aux fins de l'application de l'article 10 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement faite à Bruxelles le 25 août 1924, telle qu'amendée par les protocoles faits à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979, soit tout Etat partie de la convention de 1924, soit tout Etat partie de la convention telle qu'amendée par le protocole de 1968, soit encore tout Etat partie aussi du protocole de 1979 sera considéré par l'Italie Etat contractant ».

(4764)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secoblitz Italia di Levico Terme (Trento), è prolungata al 18 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secoblitz Italia di Levico Terme (Trento), è prolungata al 18 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secoblitz Italia di Levico Terme (Trento), è prolungata al 14 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gasperini Giulia & C. di Rovereto (Trento), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurolinea, con sede in Trento e stabilimento in Vervò (Trento), è prolungata al 24 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Alpe Industrie meccaniche di Rovereto (Trento), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laverda Trento di Gardolo di Trento (Trento), è prolungata al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Interlegno di Bracchetti & C., con sede legale in Rovereto (Trento), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effe-Bi Meccanica, in Ala (Trento), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termosanitari Turri (Trento), è prolungata al 14 luglio 1985 (ultima proroga).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Con-Press, già Fonderia Rizzi di Rovereto (Trento), è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bini di Rovereto (Trento), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motori Slanzi Novellara, con sede in Novellara, stabilimenti in Novellara (Reggio Emilia) e Ala (Trento), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secoblitz Italia di Levico Terme (Trento), è prolungata al 14 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Durst Phototechnik, con sede in Bolzano e stabilimento in Bressanone, è prolungata al 12 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica Trentina di Riva del Garda (Trento), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. E.L.V. - Elettromeccanica lombardo-veneta di Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della Eredi Benini B.M.A. di Benini Bernardo & C. S.n.c., sede legale in Odolo (Brescia) e stabilimento di Bondone, frazione Baitoni (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 novembre 1984 al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sevi di Laion (Bolzano), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Clevite S.r.l., in Gardolo di Trento (Trento), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Xilos di Rovereto (Trento), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurolinea, con sede in Trento e stabilimento in Vervò (Trento), è prolungata al 22 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effe-Bi Meccanica, in Ala (Trento), è prolungata al 6 ottobre 1985 (ultima).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secoblitz Italia di Levico Terme (Trento), è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Durst Phototechnik, con sede in Bolzano e stabilimento in Bressanone, è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Durst Phototechnik, con sede in Bolzano e stabilimento in Bressanone, è prolungata all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4785)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazione all'ordinanza n. 556/FPC/ZA dell'8 giugno 1985 concernente « Misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse agli incendi boschivi in Sardegna ». (Ordinanza n. 604/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 556/FPC/ZA dell'8 giugno 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985), con la quale sono state adottate misure per la lotta agli incendi boschivi in Sardegna per il periodo 15 giugno-31 agosto 1985;

Visto il fonogramma n. 131623 del 21 agosto 1985 con il quale l'assessore della Sardegna per la difesa dell'ambiente chiede che siano procrastinate le misure di cui alla predetta ordinanza, in considerazione dell'aumento degli incendi boschivi;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha espresso, nelle vie brevi, il parere favorevole alla proroga del termine al 20 settembre 1984, con la riduzione, a partire dall'8 settembre 1985 del contingente di personale a quattordici unità;

Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta dell'assessore della Sardegna nei limiti proposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine del 31 agosto 1985, indicato nell'art. 1 dell'ordinanza n. 556/FPC/ZA, è prorogato al 20 settembre 1985; per quanto attiene al personale di cui alla lettera *c)* del medesimo art. 1 il contingente è ridotto, a decorrere dall'8 settembre 1985, a quattordici unità.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4784)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 28/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 27 del 28 agosto 1985;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

benzina super	1.320 L./l
benzina super senza piombo	1.345 »
benzina normale	1.270 »
benzina agricola	430 »
benzina pesca e piccola marina	395 »

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 4 settembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(4862)

BANCA D'ITALIA

Approvazione del modello per la comunicazione di partecipazioni in società per azioni esercenti attività bancaria.

IL GOVERNATORE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, secondo cui le comunicazioni previste dal primo comma del medesimo articolo devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia;

Dispone:

I modelli per le comunicazioni previste dall'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, devono essere redatti in conformità allo schema e alle relative istruzioni allegati che sono parte integrante del presente provvedimento.

Roma, addì 30 agosto 1985

Il Governatore: CIAMPI

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ____________

Alla Società ____________

Comunicazione di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 4 giugno 1985

Riservato alla Banca d'Italia

Filiale	Data G G M M A A	Numero

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE quadro A

Se persona fisica:

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita (G G M M A A)

codice comune (riservato alla Banca d'Italia)

Se persona giuridica o società di persone:

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

comune sede legale o residenza

sigla provincia

eventuale numero iscrizione CCIAA

codice comune (riservato alla Banca d'Italia)

SOCIETA' BANCARIA PARTECIPATA quadro B

denominazione sociale

codice ABI

capitale sociale sottoscritto: n° azioni

valore nominale unitario delle azioni

causale della dichiaraz.

data dell'acquisto o della variazione della partecipazione (G G M M A A)

titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE quadro C

titolo del possesso		N° Azioni possedute	di cui: N° Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	
proprietà	1			1
pegno	2			2
usufrutto	3			3
riportato	4			4
riportatore	5			5

N° Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA quadro D

titolo del possesso		N° Azioni possedute	di cui: N° Azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone sono private del diritto di voto	
proprietà	1			1
pegno	2			2
usufrutto	3			3
riportato	4			4
riportatore	5			5

N° Azioni con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciarie e interposte persone

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI quadro E

N° totale degli effettivi proprietari	N° Azioni possedute	di cui: N° Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N° Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE quadro F

N° Azioni possedute	di cui: N° Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N° Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

R I E P I L O G O

N° Azioni con diritto di voto possedute ____ ___,__ % rispetto al capitale indicato al riquadro B

N° Azioni totali nette possedute

data della dichiarazione ________

quadri riempiti B C D E F

N° fogli G H L

firma del dichiarante o del legale rappresentante ____________

indirizzo ____________ (CAP)________

N° fogli complessivi

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone tramite le quali sono possedute le azioni (solo se è stato riempito il quadro D)

Riservato alla Banca d'Italia		
Filiale	Data G G M M A A	Numero

QUADRO H

Foglio n°

Se persona fisica:

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice comune (riservato alla Banca d'Italia)

Se persona giuridica o società di persone:

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

comune, sede legale o residenza

sigla provincia

eventuale numero iscrizione CCIAA

codice comune (riservato alla Banca d'Italia)

quadro di provenienza e relativo titolo di possesso D 1 2 3 4 5

quantità di azioni possedute

quantità di azioni per le quali il soggetto ha diritto di voto (A)

Se persona fisica:

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice comune (riservato alla Banca d'Italia)

Se persona giuridica o società di persone:

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

comune, sede legale o residenza

sigla provincia

eventuale numero iscrizione CCIAA

codice comune (riservato alla Banca d'Italia)

quadro di provenienza e relativo titolo di possesso D 1 2 3 4 5

quantità di azioni possedute

quantità di azioni per le quali il soggetto ha diritto di voto (B)

Se persona fisica:

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice comune (riservato alla Banca d'Italia)

Se persona giuridica o società di persone:

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

comune, sede legale o residenza

sigla provincia

eventuale numero iscrizione CCIAA

codice comune (riservato alla Banca d'Italia)

quadro di provenienza e relativo titolo di possesso D 1 2 3 4 5

quantità di azioni possedute

quantità di azioni per le quali il soggetto ha diritto di voto (C)

Se persona fisica:

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice comune (riservato alla Banca d'Italia)

Se persona giuridica o società di persone:

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

comune, sede legale o residenza

sigla provincia

eventuale numero iscrizione CCIAA

codice comune (riservato alla Banca d'Italia)

quadro di provenienza e relativo titolo di possesso D 1 2 3 4 5

quantità di azioni possedute

quantità di azioni per le quali il soggetto ha diritto di voto (D)

Totale foglio (A+B+C+D)

Totale generale

Elenco degli effettivi proprietari delle azioni (con esclusione di quelli il cui pacchetto di proprietà sia inferiore al 2% del capitale sottoscritto).

Riservato alla Banca d'Italia

Filiale	Data GG MM AA	Numero

QUADRO L

Foglio n°

Se persona fisica:

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice comune (riservato alla Banca d'Italia)

Se persona giuridica o società di persone:

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

comune sede legale o residenza

sigla provincia

eventuale numero iscrizione CCIAA

codice comune (riservato alla Banca d'Italia)

quadro di provenienza E

quantità di azioni (A)

Se persona fisica:

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice comune (riservato alla Banca d'Italia)

Se persona giuridica o società di persone:

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

comune sede legale o residenza

sigla provincia

eventuale numero iscrizione CCIAA

codice comune (riservato alla Banca d'Italia)

quadro di provenienza E

quantità di azioni (B)

Se persona fisica:

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice comune (riservato alla Banca d'Italia)

Se persona giuridica o società di persone:

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

comune sede legale o residenza

sigla provincia

eventuale numero iscrizione CCIAA

codice comune (riservato alla Banca d'Italia)

quadro di provenienza E

quantità di azioni (C)

Se persona fisica:

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice comune (riservato alla Banca d'Italia)

Se persona giuridica o società di persone:

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

eventuale codice ABI

comune sede legale o residenza

sigla provincia

eventuale numero iscrizione CCIAA

codice comune (riservato alla Banca d'Italia)

quadro di provenienza E

quantità di azioni (D)

Totale foglio (A+B+C+D)

Totale generale

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1985, N. 281

Soggetti tenuti all'invio

Ai sensi dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono tenuti all'invio della segnalazione, entro trenta giorni dalla data di acquisizione, tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto in istituzioni creditizie costituite sotto forma di società per azioni.

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso azionario, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

Ai fini del calcolo della percentuale del 2% non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto.

Nel calcolo della percentuale vanno computate le azioni privilegiate che danno diritto al voto nelle assemblee straordinarie.

Per capitale sottoscritto si intende il capitale quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni (cfr. successivo quadro B).

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione, sempre entro il termine di trenta giorni, dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di *successiva variazione* della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sottoscritto.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

La predetta comunicazione andrà inviata in duplice copia alla filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale l'istituzione creditizia partecipata, nonché alla istituzione creditizia stessa presso la quale potrà essere ritirato il modello previsto per la comunicazione.

Modalità di compilazione

Quadro A: *Dichiarante.*

Andranno riportate con precisione, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale. Qualora il dichiarante sia una istituzione creditizia andrà indicato anche il relativo codice ABI.

Per la specie, la relativa casella andrà riempita con uno dei seguenti codici:

08 Società semplice
41 Società in accomandita per azioni
42 Società in accomandita semplice
43 Società in nome collettivo
51 Società per azioni
52 Società a responsabilità limitata
61 Società cooperativa a responsabilità limitata
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata
71 Istituzioni creditizie
72 Comuni, province e regioni
74 Enti e Società non residenti
14 Enti vari

Quadro B: *Società bancaria partecipata.*

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione sociale della società partecipata ed il relativo codice ABI.

Capitale sottoscritto: *numero azioni*: andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale sociale sottoscritto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

In tutti i casi di variazione del capitale (aumenti, riduzioni, conversione di obbligazioni) l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione (art. 2444 C.C.).

Causale della dichiarazione: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1) Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare del diritto di voto.

2) Variazione superiore all'1% da effettuare nei casi in cui il soggetto possieda già, direttamente o indirettamente, azioni aventi diritto al voto in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto e la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.

3) Rientro del possesso di azioni con diritto al voto entro il limite previsto del 2%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successive *mortis causa*, nel caso di persone fisiche; cambiamento della denominazione sociale, ovvero trasformazione della società, se persone giuridiche; modifiche della sede legale o residenza; ecc). In questa ipotesi i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare — ove dovuta — una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare il rientro al di sotto del limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la suddetta causale 3.

4) Tale causale andrà indicata nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), il dichiarante sia tenuto ad effettuare la segnalazione in relazione ad esclusive modificazioni del contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L, come precisato nelle relative istruzioni.

N.B. — Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando le consistenze in essere alla data di acquisto o variazione della partecipazione, sia del dichiarante sia degli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L.

Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

In caso di trasferimento per successione a causa di morte, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno o di usufrutto, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

In caso di operazioni di borsa a termine fermo, dovrà farsi riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della consistenza delle azioni con diritto al voto possedute direttamente e/o indirettamente in misura superiore all'1% del capitale sottoscritto si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

Titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

A) gratuito
B) oneroso
C) in qualità di società fiduciaria
D) in qualità di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare.

Quadro C: *Azioni possedute direttamente dal dichiarante.*

Azioni possedute: il dichiarante dovrà indicare cumulativamente il numero di azioni aventi diritto al voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso, indipendentemente dalla condizione che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso del dichiarante, il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.

I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andrà indicato per totale il numero delle azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privo del diritto di voto.

Quadro D: *Azioni possedute per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposta persona.*

Azioni possedute: andrà riportato comulativamente il numero di azioni aventi diritto al voto possedute per il tramite di società controllate (1), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nel quadro H secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le medesime azioni facciano capo, a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

Azioni per le quali i soggetti controllati, fiduciari, ed interposte persone sono privati del diritto di voto: dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso delle società controllate, fiduciarie ed interposte persone, il numero di azioni per le quali i predetti soggetti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il diritto di voto stesso appartenga ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative al quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

Azioni con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone: andrà riportato per totale il numero delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti sono privi del diritto di voto.

Quadro E: *Azioni possedute per conto di altri soggetti.*

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di altri soggetti.

Numero totale degli effettivi proprietari: andrà indicato il numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni detenute in via fiduciaria indipendentemente dalla quantità di azioni possedute da ciascuno di essi.

Azioni possedute: andrà indicato, per totale, il numero di azioni con diritto al voto, intestate alla società fiduciaria dichiarante ma da questa possedute per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nell'allegato L, secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale sottoscritto.

Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: andrà riportato, per totale, il numero di azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.

Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria sia priva del diritto di voto.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggano azioni per conto di terzi.

Quadro F: *Azioni possedute da società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare.*

Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni con diritto al voto e quelle private di tale diritto.

N.B. — Ovviamente, in caso di operazioni di borsa a termine fermo, l'eventuale obbligo di segnalazione decorrerà dalla fine del mese borsistico.

RIEPILOGO

Azioni con diritto al voto possedute: andrà riportato, quale sommatoria dei relativi quadri C, D, E ed F, il numero di azioni per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, sia titolare di diritti di voto.

Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale di tali azioni sul numero delle azioni rappresentanti il capitale sottoscritto di cui al riquadro B. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione. Nell'apposito riquadro è prevista l'indicazione dei decimali di possesso (due sole cifre). Resta fermo che l'obbligo di segnalazione scatta comunque al superamento della soglia del 2% del possesso azionario (l'1% nel caso di variazione).

Azioni totali nette possedute: andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto.

Ovviamente, nell'ipotesi in cui le stesse azioni facciano capo a diverso titolo, al dichiarante e a soggetti di cui al riquadro D, ovvero a più soggetti di cui al riquadro D, per la determinazione di tale ammontare le cennate azioni dovranno essere computate una sola volta.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante ed il relativo indirizzo (con la specifica del codice di avviamento postale).

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più dei quadri G, H ed L, dovrà pure essere indicato — nelle caselle corrispondenti — il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

Numero fogli complessivi: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro G: *Elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto con un numero di azioni superiore al 2% del capitale, con esclusione del dichiarante e di quelli ricompresi nel riquadro H ed L.*

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto di cui al riquadro B.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale sottoscritto permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

Totale foglio: andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci « quantità di azioni per le quali spetta il diritto di voto » riportate nel foglio stesso.

Totale generale: andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci « Totale del foglio ».

Quadro H: *Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone tramite le quali sono possedute le azioni.*

In questo quadro andrà riportato l'elenco delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone tramite le quali il soggetto dichiarante detiene azioni emesse da istituzioni creditizie.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifica dell'elenco di tali soggetti ovvero nel caso in cui i diritti di voto detenuti per il tramite di detti nominativi registrino una variazione superiore all'1% del capitale sottoscritto di cui al quadro B.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: andrà precisato, barrando la relativa casella, a quale titolo di possesso la società controllata, fiduciaria o interposta persona detiene azioni per le quali la stessa è titolare del diritto di voto.

(1) Ai fini della definizione delle società controllate dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 2359 C.C.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro H. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

Totale foglio: andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci « quantità di azioni per le quali il soggetto ha diritto di voto », riportate sul foglio stesso.

Totale generale: andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci « Totale del foglio ».

Quadro L: *Elenco degli effettivi proprietari delle azioni (con esclusione di quelli il cui pacchetto di proprietà sia inferiore al 2% del capitale sottoscritto)*.

Andrà riportato, da parte della società fiduciaria, l'elenco degli effettivi proprietari delle azioni possedute nel caso in cui le azioni in proprietà risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2% del capitale sottoscritto di cui al quadro B. Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle relative partecipazioni in misura superiore all'1% del capitale sottoscritto, sempreché tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

Totale foglio: andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci « quantità di azioni » riportate nel foglio stesso.

Totale generale: andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci « Totale del foglio ».

(4728)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Vigalzano

Con deliberazione 7 giugno 1985, n. 4825, la giunta provinciale ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3189/2 del comune catastale di Vigalzano dal demanio al patrimonio provinciale.

(4796)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 119, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata - via Nazario Sauro, 85 - Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 settembre 1985, ore 9;

seconda prova scritta: 24 settembre 1985, ore 9.

(4799)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio della pubblicazione dell'avviso concernente il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trecentosettantotto posti di segretario amministrativo (qualifica funzionale sesta) dell'Amministrazione civile dell'interno.

Atteso l'elevatissimo numero dei candidati, si rende noto che il diario, le sedi e le modalità di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico a trecentosettantotto posti di segretario amministrativo della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1985, verranno comunicati esclusivamente mediante apposito avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1985.

L'avviso medesimo avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(4734)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità socio sanitaria locale n. 41

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità socio sanitaria locale n. 41, a:

un posto di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di collaboratore amministrativo;

un posto di assistente amministrativo;

un posto di assistente tecnico (tecnico d'ambiente), titolo di studio: abilitazione liceo sperimentale ad indirizzo bio-sanitario;

due posti di operatore professionale di prima categoria, collaboratore, infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.S.L. in Caluso (Torino).

(4741)

Concorsi a posti di coadiutore amministrativo e di commesso presso l'unità sanitaria locale n. 59

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di coadiutore amministrativo;

un posto di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Dronero (Cuneo).

(4742)

Concorso a quattro posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 48.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 48.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Cossato (Vercelli).

(4778)

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di infermiere professionale e di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

diciassette posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

ventuno posti di agente tecnico (ausiliario socio-sanitario).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in L'Aquila.

(4768)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1985, n. **21.**

Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 27 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e obiettivi

La regione Piemonte promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.

La Regione, in conformità alle normative comunitarie, alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, intende qualificare e orientare i consumi perseguendo i seguenti obiettivi:

a) una efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore;

b) una efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici del consumatore;

c) la promozione e l'attuazione di una politica di informazione del consumatore;

d) la promozione e l'attuazione di una politica di educazione e di formazione del consumatore orientata alla costruzione di un nuovo e più razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione;

e) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori.

La Regione, in attuazione degli articoli 2, 4, 9 e del titolo IV dello statuto riconosce alle associazioni libere e volontarie, sorte per la difesa e la tutela del consumatore, una funzione sociale ed un ruolo importante nella determinazione ed attuazione dello sviluppo economico e sociale regionale.

Art. 2.

Istituzione della consulta

La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, istituisce la consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore.

Scopo della consulta è favorire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza, difesa e tutela dei consumatore, all'attuazione della politica regionale e realizzare un rapporto diretto tra cittadini ed istituzione regionale per la loro miglior tutela.

Art. 3.

Compiti della consulta

Alla consulta regionale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) studiare i problemi della difesa del consumatore e proporre alla giunta ulteriori indagini, studi e ricerche, finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge;

b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla tutela del consumatore e alla difesa dei suoi diritti;

c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di difesa del consumatore al fine di realizzare un razionale e democratico utilizzo delle risorse;

d) esprimere parere sui programmi e sui criteri regionali di concessione dei contributi alle associazioni di difesa dei consumatori;

e) esprimere parere su altre questioni in materia di difesa del consumatore quando lo stesso sia richiesto espressamente dal consiglio o dalla giunta regionale;

f) dibattere e rispondere ai quesiti posti secondo il successivo art. 8;

g) redigere una relazione annuale di attività da presentare al consiglio regionale.

Art. 4.

Criteri di ammissione delle associazioni dei consumatori

Fanno parte della consulta le associazioni locali e regionali, e le sezioni di associazioni regionali e nazionali, che hanno come scopo preminente, nello statuto e nelle attività che svolgono, lo sviluppo della difesa e tutela del consumatore.

Per partecipare alla consulta le associazioni e le sezioni, debbono avere almeno cinquanta soci ed una effettiva e valida rappresentatività nella vita sociale e politica ed operare da almeno un anno in Piemonte; debbono inoltre avere un ordinamento interno ispirato a criteri di democraticità.

Le associazioni provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale.

Per la formazione della prima consulta regionale sono considerate le associazioni di consumatori costituite e operanti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Composizione della consulta

La consulta regionale per la difesa del consumatore è nominata dalla giunta regionale.

E' composta da:

a) assessore regionale al commercio, o da un suo delegato, che la presiede;

b) un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a quindici, in rappresentanza delle associazioni di cui all'art. 4, in base alla loro rappresentatività;

c) due rappresentanti del consiglio Regionale, eletti dal consiglio nel proprio ambito, di cui uno in rappresentanza della maggioranza e l'altro in rappresentanza della minoranza;

d) quattro rappresentanti dell'Università di Torino, designati rispettivamente dalle facoltà di medicina, farmacia, agraria, economia e commercio;

e) l'assessore regionale, o altro suo rappresentante, per i seguenti assessorati: agricoltura, industria, sanità;

f) un rappresentante dell'unione camere di commercio.

Per ogni membro della consulta può essere designato un sostituto seguendo la stessa procedura adottata per quelli effettivi.

I componenti la consulta sono nominati con decreto del presidente della giunta in base alle designazioni delle associazioni ed enti suddetti.

Esplica le funzioni di segretario della consulta un funzionario in servizio presso l'assessorato regionale al commercio, designato dal presidente della consulta.

Art. 6.

Presidenza

La consulta elegge al suo interno un ufficio di presidenza composto, oltre che dal presidente, da due vice presidenti, scelti fra i membri rappresentanti le associazioni.

L'ufficio di presidenza prepara l'ordine del giorno di ogni riunione, espleta le necessarie istruttorie, raccoglie la documentazione utile, procede all'ascolto dei soggetti interessati per la realizzazione delle funzioni di cui all'art. 8.

Art. 7.

Funzionamento della consulta

La consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura e rimane in funzione fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Per la partecipazione alle sedute della consulta si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.

La consulta è convocata dal presidente, sentito l'ufficio di presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi o quante altre volte il presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti.

La consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 8.

Raccolta di segnalazioni e reclami

L'ufficio di presidenza della consulta riceve segnalazioni e reclami scritti, relativi alla tutela del consumatore, posti dalle associazioni di cui all'art. 4 o da almeno 20 cittadini.

Le segnalazioni e i reclami, di cui al comma precedente, devono recare in calce le firme dei rappresentanti le associazioni o le generalità dei singoli firmatari con l'indicazione della residenza.

L'ufficio di presidenza esamina gli esposti ricevuti e procede alla necessaria istruttoria.

La consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di segnalazioni e reclami e intraprende le iniziative ritenute necessarie.

Art. 9.

Gruppi di lavoro e collaborazioni

La consulta regionale si può avvalere della consulenza di esperti nelle materie di proprio interesse e delle strutture esistenti presso i vari assessorati, anche per costituire gruppi di lavoro per l'analisi di problemi o la realizzazione di specifiche ricerche.

La consulta può procedere su richiesta o d'ufficio all'audizione di enti, organizzazioni, imprese e singoli cittadini.

La consulta può rivolgere quesiti e richiedere analisi di campioni alle UU.SS.SS.LL. ed ai laboratori specializzati. Le analisi sono effettuate a prezzo di costo.

La consulta propone alla giunta regionale la diffusione di informazioni e la pubblicizzazione di analisi e studi, nell'interesse dei consumatori, attraverso ogni opportuna forma di comunicazione.

Art. 10.

Contributi alle associazioni

Le associazioni di cui all'art. 4 della presente legge possono presentare alla giunta regionale programmi di attività e di iniziative per la difesa e tutela del consumatore.

La consulta, ne esamina la validità e propone alla giunta regionale la concessione di specifici contributi.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri per il funzionamento della consulta, di cui all'articolo 7, secondo comma, della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1985 in L. 2.500.000, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 1900 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Per gli oneri derivanti dalle attività e iniziative della consulta, di cui all'art. 9, e per la concessione dei contributi di cui all'art. 10 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1985 la spesa complessiva di lire 110 milioni. Ai conseguenti oneri si fa fronte mediante riduzione dei capitoli 5545 e 5547 del bilancio per l'anno 1985, nella rispettiva misura di lire 70 milioni e di lire 40 milioni, in termini di competenza e di cassa.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985 vengono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno indicato:

spese per l'attività della consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore relative a consulenze, ricerche, analisi di laboratorio, informazione (legge regionale n. 21/85, art. 9) — L. 70.000.000;

contributi alle associazioni di rappresentanza, tutela e difesa del consumatore (legge regionale n. 21/85, art. 10) — lire 40.000.000.

La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1985 sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino addì 25 marzo 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1985, n. 22.
Tutela sanitaria delle attività sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 27 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Piemonte, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in armonia con le norme di cui all'art. 4 dello statuto regionale e con le disposizioni di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvede alla promozione dell'educazione sanitaria sportiva, polarizzata verso un armonico sviluppo psicofisico della persona, quale strumento di miglioramento dello stato di salute, di efficienza fisica e di prevenzione di condizioni morbose, e coordina l'igiene e la tutela sanitaria delle attività sportive.

Art. 2.
Soggetti destinatari degli interventi

Gli interventi e le prestazioni previsti dalla presente legge sono indirizzati, nel quadro della programmazione socio-sanitaria regionale:

a tutti i cittadini per la promozione dell'educazione sanitaria sportiva;

agli alunni e studenti che svolgono attività ludicoginnica e sportiva nell'ambiente scolastico;

ai cittadini che praticano o intendano praticare, anche in forma organizzata, attività a carattere motorio-formativo o attività con prevalente carattere sportivo-ricreativo o di tempo libero, ivi compresi i tecnici sportivi e gli ufficiali di gara;

ai cittadini che praticano o intendano praticare attività sportive agonistiche in regime dilettantistico, semiprofessionistico o professionistico.

Art. 3.
Competenze della Regione

Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

1) la programmazione generale pluriennale secondo i principi e le modalità prescritte dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e i conseguenti rapporti:

con l'Università nell'ambito delle convenzioni da stipulare ai sensi dell'art. 39 della citata legge n. 833;

con le federazioni sportive nazionali e regionali;

con il CONI e con gli enti di promozione sportiva riconosciuti;

2) la verifica e il controllo, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale;

3) l'attività autorizzativa e di vigilanza, ai sensi degli articoli 43 e 44 della citata legge n. 833, relativa alle istituzioni sanitarie private o comunque non direttamente gestite dalle UU.SS.SS.LL., le quali operano nel campo della tutela sanitaria delle attività sportive;

4) la nomina e l'emanazione del Regolamento della commissione medica di seconda istanza per i giudizi di idoneità specifica allo sport di cui all'art. 6 del decreto Ministro sanità del 18 febbraio 1982.

Art. 4.
Funzione della U.S.S.L.

Nell'ambito delle proprie competenze e delle prescrizioni della legge regionale di piano socio-sanitario e della presente legge, competono alle UU.SS.SS.LL. le seguenti funzioni:

l'attuazione del piano regionale a livello zonale, avuto riguardo ai riferimenti comprensoriali e di quadrante;

la gestione delle attività accertative, di prelievo e di esame antidoping connesse con la tutela sanitaria dello sport;

l'educazione sanitaria sportiva;

l'informazione statistico-epidemiologica nel campo dello sport;

l'aggiornamento e la formazione permanente degli operatori nel campo della tutela sanitaria delle attività sportive, anche attraverso attività di ricerca sanitaria finalizzata.

Art. 5.
Principi organizzativi

Il programma pluriennale di attività e spesa (PAS) delle UU.SS.SS.LL. deve comprendere un apposito capitolo relativo alla tutela sanitaria delle attività sportive, che verrà adeguato annualmente, in sede di aggiornamento dei PAS.

Dovrà essere comunque garantito il più produttivo coordinamento tra le attività dei presidi, uffici, unità operative e servizi della U.S.S.L., le cui attività e funzioni devono integrarsi ai fini della tutela sanitaria delle attività sportive.

A tale fine, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, è istituita in ciascuna U.S.S.L. una sezione, denominata «Sezione per la tutela sanitaria delle attività sportive», che, coordinata dall'ufficio di direzione, dovrà provvedere alla predisposizione del programma annuale e alla gestione attuativa.

Art. 6.
Contenuti e strumenti della tutela sanitaria delle attività sportive

La tutela sanitaria delle attività sportive comprende:

l'educazione sanitaria sportiva;

la promozione dello sport come attività preventiva, curativa e riabilitativa, tesa al miglioramento delle condizioni di salute e di efficienza psicofisica della persona;

la prevenzione di eventuali danni biologici connessi con l'esercizio sportivo.

Costituiscono strumenti della tutela sanitaria delle attività sportive:

gli interventi di educazione sanitaria, da attuarsi in stretto coordinamento con le iniziative del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle società sportive e dei distretti scolastici;

gli accertamenti di idoneità generica, di attitudine allo sport e di idoneità specifica;

le certificazioni di legge in materia di idoneità e attitudine sportiva;

il controllo antidoping;

le prestazioni sanitarie, anche di emergenza, durante le manifestazioni sportive, nei limiti oggettivi della organizzazione sanitaria, fermi restando gli obblighi degli organizzatori previsti dalle vigenti disposizioni.

Stante la specificità del giudizio di idoneità sportiva e il carattere pubblico della conseguente certificazione obbligatoria, gli accertamenti diagnostici connessi con la tutela sanitaria delle attività sportive e, in particolare, quelli relativi all'accertamento della idoneità a sport agonistici dilettantistici e semiprofessionistici sono eseguiti nell'ambito delle strutture sanitarie gestite direttamente dalle UU.SS.SS.LL. o presso istituzioni sanitarie appositamente convenzionate, di cui all'art. 17 della presente legge, avvalendosi in linea prioritaria di medici specialisti in medicina dello sport.

I medici della U.S.S.L. che procedono all'accertamento e alla certificazione dell'idoneità sportiva dipendono funzionalmente, limitatamente a questa attività, dal servizio di medicina legale della U.S.S.L.

Art. 7.
Articolazione degli interventi

Gli interventi di tutela sanitaria delle attività sportive nell'ambito della U.S.S.L., sono svolti:

dai medici del servizio di medicina legale della U.S.S.L. specialisti in medicina dello sport o in possesso di attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;

dai medici dipendenti assegnati alle attività socio-sanitarie distrettuali;

dai medici generici e pediatri di base convenzionati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

dai sanitari del servizio di assistenza sanitaria integrativa di base operanti nei poliambulatori e presidi ospedalieri e dei servizi di igiene pubblica e medicina legale.

Art. 8.

Compiti dei medici generici, pediatri di base e dei medici assegnati alle attività socio-sanitarie distrettuali

I medici generici e pediatri di base convenzionati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, effettuano:

per quanto riguarda i medici generici, la certificazione di idoneità allo svolgimento delle attività sportive non agonistiche, disciplinata dall'accordo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983;

per quanto riguarda i medici pediatri di base, la valutazione e la certificazione sanitaria della idoneità sportiva generica e dell'attitudine alle pratiche sportive, in base all'accordo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, per i soggetti e secondo le disposizioni di cui alla normativa ministeriale vigente;

per quanto riguarda i medici generici e pediatri di base gli interventi nel campo dell'educazione sanitaria sportiva, coordinati con quelli di educazione alimentare ed ecologica concorrenti ai fini di prevenzione, nell'ambito dei programmi annuali di attività del distretto.

I medici dipendenti o a rapporto convenzionale orario, operanti nelle strutture sanitarie di base, effettuano:

gli interventi di cui all'ultimo alinea del comma precedente;

le valutazioni e le certificazioni dell'idoneità generica sportiva e dell'attitudine alle pratiche sportive di cui al secondo alinea del comma precedente, in carenza del pediatra di base;

per quanto riguarda i dilettanti agonistici di età non superiore a 14 anni, gli accertamenti e le valutazioni di attitudine sportiva e di idoneità sportiva specifica, in base alle indicazioni operative espresse nel programma annuale di attività e spesa per la tutela sanitaria delle attività sportive e nella osservanza della normativa ministeriale vigente.

Le attività di igiene e di profilassi da svolgere a livello di distretto sono effettuate da medici dipendenti o a rapporto convenzionale orario operanti nelle strutture sanitarie di base.

Art. 9.

Compiti dei medici specialisti

I medici specialisti in medicina dello sport o in possesso di attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 e i medici specificatamente assegnati al servizio di medicina legale per la tutela sanitaria delle attività sportive, provvedono:

alle attività di promozione e di coordinamento del complesso degli interventi rivolti all'educazione sanitaria sportiva ed alla tutela sanitaria delle attività sportive;

all'effettuazione di interventi tecnici e di consulenza e agli accertamenti sanitari richiesti dai medici indicati nel precedente art. 8;

agli accertamenti clinici iniziali e periodici ed alle certificazioni di idoneità specifica per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche, secondo il programma annuale di attività e spesa di cui all'art. 5 della presente legge.

Per l'effettuazione degli accertamenti strumentali i medici di cui al precedente comma si avvalgono obbligatoriamente delle strutture specialistiche gestite direttamente dalle UU.SS.SS.LL. e di quelle convenzionate.

Art. 10.

Vigilanza antidoping

Per i prelievi antidoping provvedono le UU.SS.SS.LL. competenti per territorio, secondo le indicazioni di cui all'art. 5 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, su richiesta ed onere delle federazioni o enti organizzatori.

I prelievi vengono effettuati da medici designati dal capo del servizio di medicina legale dell'U.S.S.L. competente per territorio, nell'osservanza dei disposti di cui agli articoli 2 e 5 della citata legge n. 1099 e della normativa ministeriale vigente.

L'esame e l'analisi del campione sono effettuati presso i laboratori di sanità pubblica, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale, o dai laboratori già autorizzati con decreto del Ministro della sanità.

Art. 11.

Oneri delle prestazioni sanitarie

Le prestazioni per gli accertamenti sanitari di cui alla presente legge, compresi gli accertamenti di revisione, sono gratuite nei limiti riconosciuti a tutti i cittadini dalla legislazione vigente.

Le spese per gli esami e le analisi relativi ai controlli antidoping sono a carico dell'ente organizzatore della competizione sportiva.

Art. 12.

Partecipazione degli utenti

L'assemblea generale dell'U.S.S.L., sentiti i comuni e gli organi di decentramento comunale, nel rispetto delle finalità e delle norme relative alla partecipazione degli utenti del servizio sanitario e delle formazioni sociali esistenti nel territorio, determina le forme e le modalità atte ad assicurare la partecipazione delle società e delle associazioni sportive alla promozione di interventi di educazione sanitaria, diretti a diffondere l'attività sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento, miglioramento e recupero della salute fisica e psichica.

Art. 13.

Adempimenti degli enti sportivi

Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento e la partecipazione ad attività agonistiche agli accertamenti e certificazioni di idoneità previsti dalla vigente legislazione, conservando ai propri atti la relativa documentazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

I programmi delle manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività sportivo-ricreative organizzate devono essere preventivamente comunicati alle sezioni per la tutela sanitaria dell'attività sportiva della U.S.S.L. competente per territorio.

Gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive debbono comunicare alla U.S.S.L. di residenza del tesserato, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi nominativi degli atleti tesserati, distinguendo i praticanti attività agonistiche e non agonistiche, e il calendario delle gare sportive, secondo modalità che saranno precisate da apposita deliberazione della giunta regionale, sentite le federazioni e gli enti interessati, nonché la commissione regionale consultiva di cui al successivo art. 15.

La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce anche le modalità di aggiornamento degli elenchi nominativi e del calendario delle gare sportive.

In caso di inadempienza di trasmissione degli elenchi o di omissione di nominativi, la U.S.S.L. addebita all'ente inadempiente il costo degli accertamenti e delle certificazioni.

Art. 14.

Commissione di revisione

Presso l'assessorato regionale alla sanità e assistenza è istituito un apposito ufficio destinato a ricevere le comunicazioni di esito negativo relative agli accertamenti sanitari dell'idoneità specifica ai singoli sports di dilettanti agonisti.

Tale ufficio costituisce altresì supporto operativo di segreteria alla commissione regionale sanitaria di seconda istanza per la revisione dei giudizi di idoneità specifica.

Tale commissione viene nominata dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri previsti dalla legislazione statale vigente e dura in carica tre anni.

Art. 15.

Commissione regionale consultiva

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituita, con deliberazione del consiglio regionale, una commissione regionale consultiva per l'esame delle questioni di carattere normativo, tecnico-organizzativo, scientifico ed educativo concernenti l'educazione sanitaria sportiva e la tutela sanitaria delle attività sportive.

La commissione è composta da:

l'assessore regionale alla sanità ed assistenza che la presiede;

il delegato regionale del C.O.N.I.;

tre rappresentanti degli organi regionali delle Federazioni sportive nazionali designati dal consiglio regionale del C.O.N.I.;

un rappresentante della Federazione medico sportiva italiana;

un rappresentante della sovrintendenza scolastica regionale;

cinque rappresentanti designati congiuntamente dagli enti di promozione sportiva a carattere regionale operanti nel Piemonte;

un rappresentante dell'I.S.E.F.;

cinque membri nominati dal consiglio regionale e scelti tra persone altamente qualificate e di riconosciuta competenza del campo della medicina dello sport, dell'educazione sanitaria sportiva e della medicina legale.

L'assessore regionale alla sanità ed assistenza può delegare un membro della commissione stessa a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

La commissione dura in carica per tutto il periodo di validità del piano socio-sanitario regionale.

Ai componenti la commissione compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

La segreteria della commissione è assicurata dall'ufficio di cui al primo comma del precedente articolo.

Art. 16.

Aggiornamento e qualificazione professionale

La Regione, allo scopo di assicurare un'adeguata formazione del personale che opera nel settore dell'educazione sanitaria sportiva e della tutela sanitaria delle attività sportive, promuove, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo precedente e con la collaborazione dell'Università, del C.O.N.I., della Federazione medico-sportiva italiana e degli enti di promozione, periodici corsi regionali per la qualificazione e l'aggiornamento del personale medico e tecnico-sanitario interessato.

Art. 17.

Accordi convenzionali

Per l'attuazione degli obiettivi della presente legge e per l'assolvimento di attività accertative e certificative finalizzate alla tutela sanitaria delle attività sportive le UU.SS.SS.LL. si avvalgono degli accordi convenzionali autorizzabili o già autorizzati dalla giunta regionale, in linea prioritaria, con istituzioni sanitarie di denominazione pubblica o privata che non perseguano fini di lucro già operanti anteriormente alla promulgazione della presente legge e, esclusivamente per l'assolvimento delle attività accertative, con le istituzioni private convenzionate che per qualificazione strutturale e funzionale diano garanzie in ordine all'affidabilità degli accertamenti e giudizi e in ordine alla integrazione funzionale con le strutture operative della U.S.S.L.

Art. 18.

Copertura finanziaria

Alla copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attuazione della presente legge si provvede con il fondo sanitario regionale, secondo le modalità espresse nella legge regionale 3 settembre 1981, n. 42, tenuto conto delle indicazioni emergenti dai programmi annuali di attività e spesa per la tutela sanitaria delle attività sportive.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 25 marzo 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1985, n. 23.

Istituzione della riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 27 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della riserva naturale speciale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituita con la presente legge la riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto.

Art. 2.

Confini

I confini della riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto, incidente sul comune di Asti, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1 : 10.000, facente parte integrante della presente legge.

I confini della riserva sono delimitati da tabelle portanti la scritta « Regione Piemonte - riserva naturale della Valleandona e della Val Botto », da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.

Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione della riserva naturale della Valleandona e della Val Botto, sono specificate secondo quanto segue:

a) promuovere, in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con l'Università e il Politecnico, lo studio e l'attività di ricerca e di raccolta di dati relativi al patrimonio paleontologico, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, sub 9) della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;

b) favorire l'utilizzo e la fruizione culturale dell'area, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, sub 10) della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;

c) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico e culturale, garantendo la continuità delle attività agricole.

Art. 4.

Durata della destinazione

La destinazione a riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.

Gestione

I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, sono predisposti dalla giunta regionale d'intesa con il comune di Asti.

Le attività di attuazione dei piani e di vigilanza sono esercitate dal comune di Asti che può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, e sentita la

giunta regionale, di proprio personale e degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali, ovvero del personale di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Personale

L'ordinamento e la pianta organica del personale della riserva naturale speciale sono disciplinati con legge regionale, sentito il comune di Asti.

Art. 7.

Controllo

Per la formazione e gestione del bilancio di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo degli atti deliberativi del comune di Asti relativi alla riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto, si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.

Art. 8.

Vincoli e permessi

Sull'intero territorio della riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto, fatto salvo il rispetto della legislazione statale che regola la tutela delle cose di interesse artistico e storico, con particolare riferimento alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole;

e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole;

f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada.

La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere sottoposta a preventivo parere vincolante della soprintendenza archeologica per il Piemonte.

Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste in apposito piano naturalistico, redatto a norma dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni.

Fino all'approvazione del piano di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge succitata.

Art. 9.

Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*), primo comma, dell'art. 8 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

Per le violazioni al divieto di cui alla lettera *b*), primo comma, dell'art. 8 della presente legge, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*) e *f*), primo comma, del precedente art. 8, comportano una sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *e*) primo comma, ed alla limitazione di cui al secondo comma del precedente art. 8, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui al terzo comma dell'art. 8 della presente legge, saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.

Vigilanza

La vigilanza della riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto, è affidata:

a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 11.

Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2, previsti in L. 1.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al cap. 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985.

Art. 12.

Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale della Valleandona e Val Botto, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 10.000.000 per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione della riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 10.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 25 marzo 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1985, n. 24.
Istituzione della riserva naturale speciale della Bessa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 27 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione della riserva naturale speciale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituita con la presente legge la riserva naturale speciale della Bessa, ente di diritto pubblico.

Art. 2.
Confini

I confini della riserva naturale speciale della Bessa, incidente sui comuni di Borriana, Cerrione, Mongrando e Zubiena, sono quelli individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:10.000, facente parte integrante della presente legge.

Con la redazione del piano dell'area di cui al successivo articolo 11 possono essere individuate aree interne alla riserva naturale classificate come «aree attrezzate», ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43.

I confini della riserva naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta «Regione Piemonte - riserva naturale speciale della Bessa».

Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.
Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione della riserva naturale speciale della Bessa sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche geologiche, naturalistiche e ambientali della Bessa, in funzione dell'uso sociale di tali valori;

2) organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici, culturali;

3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, connesse alle attività agricole e selvicolturali, anche attraverso forme di incentivazione che consentano il recupero di attività e di coltivazioni ora abbandonate o parzialmente abbandonate.

Art. 4.
Durata della destinazione

La destinazione a riserva naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.
Consiglio direttivo

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, sono esercitate da un consiglio direttivo composto da:

a) cinque rappresentanti del comune di Cerrione, di cui due espressi dalla minoranza;

b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, dei comuni di Borriana, Mongrando e Zubiena;

c) tre rappresentanti della comunità montana Bassa Valle Elvo, di cui uno espresso dalla minoranza;

d) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, designati dal consiglio regionale, su proposta del comitato comprensoriale di Biella;

e) tre esperti, nominati dal consiglio regionale, in materia geologica, archeologica e naturalistica.

Il consiglio direttivo adotta, entro novanta giorni dalla sua costituzione, lo statuto della riserva. Lo statuto è approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

Lo statuto deve prevedere:

a) il consiglio direttivo;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente.

Il funzionamento del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, la composizione di questa, i rispettivi poteri e i rapporti tra i due organi, sono stabiliti dallo statuto.

Lo statuto deve altresì prevedere le forme di consultazione e di partecipazione degli organismi interessati.

I membri del consiglio direttivo ed il presidente durano in carica fino al termine del mandato dei consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

Alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Il consiglio direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, alle quali debbono essere invitati.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il consiglio direttivo può utilizzare il personale di cui al successivo art. 6 e può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e dei comuni interessati.

Art. 6.
Personale

L'ordinamento e la pianta organica del presonale della riserva sono disciplinati con legge regionale, sentito il consiglio direttivo.

Art. 7.
Controllo

Per la formazione e gestione del bilancio di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo degli atti deliberativi degli organi della riserva naturale speciale della Bessa, si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.

Art. 8.
Vincoli e permessi

Sull'intero territorio della riserva naturale speciale della Bessa, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave. L'attività estrattiva è consentita nell'area individuata con la lettera *A* nell'allegata planimetria, facente parte integrante della presente legge, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69: l'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva in tale area è rilasciata con deliberazione della giunta regionale, sentito il parere vincolante del consiglio direttivo della riserva naturale;

b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse all'attività agricola;

e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica della riserva;

f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

g) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio della riserva devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo art. 11.

Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:

1) entro i limiti e le norme previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare ed ampliare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente art. 3;

2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito il consiglio direttivo.

Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge regionale medesima.

Art. 9.

Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*) primo comma, dell'art. 8 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Per le violazioni al divieto di cui alla lettera *b*), primo comma, dell'art. 8 della presente legge, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*) e *f*) del precedente art. 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *e*) e *g*) ed alla limitazione di cui al punto 1) dell'art. 8 della presente legge comportano la sanzione amministrativa prevista dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2) del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, quarto, quinto e sesto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge, saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.

Vigilanza

La vigilanza della riserva naturale speciale della Bessa, è affidata:

a) al personale di sorveglianza della riserva previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate nominate in conformità all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 11.

Piano dell'area

In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

La giunta regionale, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presnte legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette ai comuni interessati, alla comunità montana Bassa Valle Elvo, al comitato comprensoriale di Biella e alla provincia di Vercelli, e ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro novanta giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale. Entro lo stesso termine i comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale.

La giunta regionale entro i successivi novanta giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il comitato urbanistico regionale, sottopone gli atti al consiglio regionale per l'approvazione.

Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 12.

Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2, previsti in L. 1.500.000 si provvede mediante lo stanziamento di cui al cap. 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985.

Art. 13.

Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale della Bessa, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in lire 20 milioni per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione della riserva naturale speciale della Bessa» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 20.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrate

I proventi delle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 15.

Norma transitoria

I membri del consiglio direttivo, di cui al precedente art. 5, vengono nominati dai consigli comunali di Borriana, Cerrione, Mongrando, Zubiena, dal consiglio della comunità montana Bassa Valle Elvo e dal consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 25 marzo 1985

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1985, n. **25.**

Modificazione alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 « Istituzione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 27 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 12, primo comma, sub *i*), della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, dopo le parole « per uso domestico » sono aggiunte le parole: « fino all'approvazione del piano dell'area da parte del consiglio regionale, la costruzione delle condotte di cui alla presente lettera *i*) è autorizzata con decreto del presidente della giunta regionale ».

Art 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 25 marzo 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1985, n. **26.**

Attuazione dell'art. 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 e provvedimenti integrativi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 27 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8, la Regione provvede ad acquisire mediante espropriazione o con atto di acquisto diretto — attraverso l'approvazione di progetti per successivi stralci operativi ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 — le aree necessarie per l'intera struttura intermodale di Orbassano.

La Regione si assume altresì l'onere del finanziamento delle relative opere di urbanizzazione primaria; lo schema di convenzione di cui all'art. 5, secondo comma, della legge regionale n. 8/82, sarà sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 2.

Per la realizzazione della struttura prevista dall'art. 1 della presente legge, non si applica l'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 11.

Il centro intermodale di Orbassano, in relazione a quanto disposto dagli articoli 3, quarto comma e 13 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 11, rientra tra le opere previste dall'art. 9, lettera *f*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente alle opere ed alle attrezzature progettualmente definite come strettamente attinenti al ciclo intermodale.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, se del caso, anticipazioni fino all'ammontare massimo di lire 600 milioni ed alla durata massima di due anni, a favore della S.I.T.O. S.p.a. per la realizzazione del centro intermodale di Orbassano, sia per gli oneri di progettazione generale ed esecutiva sia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, primo comma, della presente legge è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 2.500 milioni.

Ai sopradetti oneri si fa fronte mediante una riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa del cap. 6115 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985 e con l'istituzione di apposito capitolo avente la seguente denominazione: « Spese per l'acquisizione dei terreni occorrenti per la realizzazione del centro intermodale merci di Orbassano » e con la dotazione di lire 2.500 milioni in termini di competenza e di cassa.

Per l'attuazione dell'art. 1, secondo comma, della presente legge è autorizzato, con decorrenza dall'anno 1986, un limite di impegno di lire 1.000 milioni.

Ai conseguenti oneri si farà fronte con una riduzione di pari importo delle disponibilità iscritte al cap. 12400 del bilancio pluriennale 1985-87 e con l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 di apposito capitolo con la seguente denominazione: « Prima annualità di concorso nel pagamento degli interessi sui mutui occorrenti per le spese di urbanizzazione primaria, da realizzarsi anche in concessione attraverso la S.I.T.O. S.p.a. » e con la dotazione di lire 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione dell'art. 3 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1985 l'anticipazione massima di lire 600 milioni.

A tal fine nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1985 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: « Rimborso delle somme anticipate alla S.I.T.O. S.p.a. per la realizzazione del centro intermodale di Orbassano » e con la dotazione di lire 600 milioni in termini di competenza e di cassa; nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: « Fondo a disposizione per la concessione di anticipazioni alla S.I.T.O. S.p.a. per la realizzazione del centro intermodale di Orbassano » e con la dotazione di lire 600 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 25 marzo 1985

VIGLIONE

(3097)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via del Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852090)